

Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento da parte della Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché in occasione di un'eventuale iscrizione ad un albo/elenco di fornitori.

PATTO DI INTEGRITA'
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN AMBITO PROVINCIALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in seguito denominata "Agenzia"), in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.n.163/2006.
2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Agenzia e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito.
4. Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dichiara di accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Agenzia

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, l'operatore economico:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione;
 - 1.2 si impegna a segnalare all'Agenzia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - 1.3 si impegna a segnalare all'Agenzia qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento;
 - 1.4 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - 1.5 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.6 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Agenzia si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di Codice di comportamento per il personale ed i dirigenti della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con delibera della Giunta provinciale 29 luglio 2014, n. 938, o di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari allo 0,3 % dell'importo a base di gara e comunque non inferiore ad € 1.000;
 - B. la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - C. l'Agenzia segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) l'operatore economico che abbia violato abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i propri effetti fino al provvedimento di aggiudicazione definitiva a conclusione di ogni specifica procedura di affidamento.